

TI_GERICHTE 9.2022.106 vom 19. Januar 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-01-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2022.106

FR: TI_GERICHTE 9.2022.106 du 19 janvier 2023

IT: TI_GERICHTE 9.2022.106 del 19 gennaio 2023

Regeste

Curatela generale - condizioni per l'istituzione e collaborazione da parte del curatore

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450 f CC).

E. 2

L'art. 390 CC elenca i presupposti per l'istituzione di una curatela. In particolare, l'Autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

E. 2.1

Cause della curatela, ai sensi dell'art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l'elenco è esaustivo (CommFam Protection de l'adulte, Meier, ad art. 390 CC N. 7 e 25).

E. 2.2

Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l'assistenza alla persona bisognosa d'aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

E. 3

Ai sensi dell'art. 398 cpv. 1 CC se una persona ha un particolare bisogno d'aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento, è istituita una curatela generale. La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche (cpv. 2). L'interessato è privato per legge dell'esercizio dei diritti civili (cpv. 3). Una curatela generale può essere istituita soltanto in presenza di un bisogno di aiuto particolarmente pronunciato, segnatamente a causa di una durevole incapacità di discernimento (cpv. 1): è soprattutto il caso delle persone affette da gravi disabilità psichiche. La durevole incapacità di discernimento è tuttavia citata a titolo di esempio per sottolineare come la curatela generale possa essere ordinata soltanto come ultima ratio. Questa misura non va applicata sistematicamente nemmeno ai disabili mentali; ciò non è infatti né necessario né ragionevole dacché anche queste persone devono beneficiare di una protezione adeguata ai loro bisogni specifici (Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6437). In altre parole, lo stato della persona deve impedirle totalmente di assumere (lei stessa) la salvaguardia dei suoi interessi (CommFam Protection del l'adulte, Meier, ad art. 398 CC N. 6).

E. 3.1

La curatela di portata generale dovrebbe dunque essere riservata prima di tutto ai casi nei quali (cumulativamente): i) la persona soffre di un'incapacità durevole di discernimento; ii) il bisogno d'assistenza personale e patrimoniale è generale; iii) esiste un largo bisogno di rappresentanza nei confronti dei terzi e iv) la persona rischia di agire contro il suo interesse o è esposta a essere sfruttata da terzi negli intervalli di lucidità che non possono essere esclusi (CommFam Protection del l'adulte, Meier, ad art. 398 CC N. 10). Questa misura potrebbe inoltre essere pronunciata in caso di situazione estremamente evolutiva. Un adattamento a posteriori, dopo una misura meno incisiva, potrebbe risultare tardivo.

E. 3.2

Per l'istituzione di una curatela generale è necessario che venga eseguita una perizia psichiatrica (da parte di un esperto esterno se l'autorità non dispone delle conoscenze e competenze necessarie) a motivo dell'impatto che essa comporta sulla limitazione dell'esercizio dei diritti civili (Meier, Droit de protection de l'adulte, Losanna 2016, n. 208, pag. 104; DTF 140 III 97 consid. 4; confermata in STF 5A_798/2015 del 9 agosto 2016, consid. 4). Una perizia psichiatrica esterna o il ricorso a competenze di un membro dell'autorità in questo ambito sono quindi sistematicamente necessarie (art. 446 cpv. 2 CC). Il rapporto si pronuncerà sullo stato di salute della persona interessata, sulla sua capacità cognitiva, sulla sua capacità volitiva, sugli effetti sociali del suo stato di salute (bisogno di assistenza, di natura personale, per le questioni della vita quotidiana, per la gestione del suo patrimonio) sulla sua capacità di comprendere la sua malattia e di volersi curare (Meier, Droit de protection de l'adulte, Losanna 2016, n. 892, pag. 430, con riferimenti).

E. 4

L'art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell'ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l'Autorità di protezione esamina d'ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L'Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d'ufficio il diritto (cpv. 4). La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l'autorità è

perfettamente libera nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l'Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d'ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

E. 5

Nel caso concreto, a giustificare una misura curatela a favore di PI 1 è la sua disabilità mentale ai sensi dell'art. 390 cpv. 1 cifra 1 CC, attestata mediante certificato medico del 24 maggio 2022 della Dr.ssa med. _____, medico specialista in medicina interna e in geriatria della Clinica _____, nei termini di una “ demenza, di tipo probabilmente misto (Alzheimer e vascolare) di media gravità, con importante riduzione della prestazione cognitivo-funzionale ed evidente incapacità d'intendere e di volere per la gestione della propria salute, oltre che delle finanze .” È stato concluso che l'interessato “ versa in uno stato di grave fragilità psico-fisica e sociale, in parte a causa delle malattie di cui soffre (diabete, demenza di medio grado e grave malnutrizione), in parte perché gli vengono negate le cure farmacologiche e l'alimentazione di cui egli abbisogna . Egli non è in grado di intendere e volere e, dunque, di proteggersi per quel che riguarda le cure e l'assistenza necessarie. ” Mediante quest'ultimo documento la curante ha provveduto a ordinare un ricovero a scopo d'assistenza del paziente ai sensi dell'art. 429 CC (misura rimasta incontestata e cresciuta in giudicato). La Dr.ssa. med. _____, ha a sua volta attestato la disabilità mentale dell'interessato in data 22 giugno 2022, dichiarando che il paziente “ è affetto da un grave permanente deficit delle funzioni cognitive che pregiudica la sua capacità di intendere e di volere. Il paziente non è in grado di comprendere le sue patologie internistiche che hanno portato ad uno stato clinico fragile e fortemente compromesso, purtroppo passabile di peggioramento, di conseguenza non ha la possibilità di auto-gestirsi nelle decisioni che riguardano possibili provvedimenti terapeutici sanitari sia invasivi che non, così come l'auto-gestione delle proprie finanze .”.

E. 5.1

La disabilità mentale di cui è affetto l'interessato, che lo rende incapace di discernimento – sia per quanto concerne la sua sfera personale che quella amministrativa – lo pone in uno stato di debolezza che lo rende bisognoso di protezione e di assistenza, come chiaramente confermato dai predetti medici specialisti. Dagli atti medici si evincono sufficienti elementi che confermano l'effettivo e particolare bisogno d'aiuto di PI 1, segnatamente a causa dello stato di salute generale e della chiara diagnosticata durevole incapacità di discernimento. Ritenuto questo bisogno globale e durevole dell'interessato, l'unica misura che entra in considerazione per tutelare i suoi interessi, personali e patrimoniali, è pertanto la curatela generale. Essa comprende tutto quanto concernente la cura della persona e degli interessi patrimoniali e delle relazioni giuridiche, risultando a priori ogni altra misura di protezione insufficiente.

E. 5.2

La reclamante contesta in toto la misura di protezione adottata e rifiuta ogni misura curatela possibile a favore del marito, pretendendo di poter continuare a rappresentare il marito sulla base della sua qualità di coniuge, invocando peraltro le norme sulla rappresentanza ex legge ai sensi dell'art. 374 e segg. CC, nonché quelle inerenti le direttive

anticipate. Tuttavia, a prescindere dalla forma della rappresentanza (rappresentanza ex lege o nella forma di una curatela ufficiale), qualsiasi persona chiamata a rappresentare l'interessato è tenuta a collaborare, sia con gli operatori sanitari responsabili, sia con l'Autorità di protezione e a rendere conto del suo operato per determinati negozi e azioni. Ritenuto che già in passato, ha mantenuto una posizione del tutto oppositiva e ostacolante nei confronti di tutta la rete di protezione del marito, è impensabile che ella possa rivestire il ruolo di rappresentante o di curatrice del consorte. La scelta dell'Autorità di protezione di nominare un curatore generale esterno alla cerchia familiare risulta pertanto indubbiamente adeguata.

E. 6

La domanda di restituzione dell'effetto sospensivo è stata presentata soltanto in sede di complemento alla replica, motivo per cui ci si può chiedere in che misura la sia tempestiva. Superata dal presente giudizio di merito essa è quindi divenuta priva d'oggetto.

E. 7

Alla luce di quanto precede, è a giusto titolo che l'Autorità di protezione ha istituito una curatela generale a favore di PI 1, unica misura in grado di tutelare adeguatamente i suoi interessi, sia personali che patrimoniali. Il reclamo, in quanto infondato, va pertanto respinto.

E. 8

Tasse e spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della reclamante.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.